

# **REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI**

## **Classe di Laurea L-32 - Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura**

### **Art. 1 - Premessa ed ambito di competenza**

Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto ed al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del Corso di Laurea in Scienze Ambientali, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari. Il Corso di Laurea in Scienze Ambientali afferisce alla Classe L-32 "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura" di cui al D.M. 16 marzo 2007 – GU n.155 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n.153.

Il Corso di Laurea in Scienze Ambientali si differenzia dal Corso di Laurea in Scienze Naturali, facente capo alla stessa classe, per almeno 40 CFU. L'organo competente è il Consiglio del Corso di Studio (CCS) in Scienze Ambientali, la cui composizione è regolamentata dall'Art. 14 dello Statuto dell'Università di Genova. Al fine di individuare i modi organizzativi più adeguati per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti ed allo scopo di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e promuovere una proficua e attiva partecipazione alla vita universitaria in tutte le sue forme, il CCS può istituire Commissioni di lavoro, temporanee o permanenti, per specifiche materie e questioni. Sono obbligatoriamente previste la Commissione Didattica e la Commissione Tutorato. Le proposte delle Commissioni devono comunque essere approvate dal CCS.

### **Art. 2 - Requisiti di ammissione, modalità di verifica**

Possono iscriversi gli studenti che abbiano conseguito un Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo estero equipollente. A partire dal mese di settembre di ogni anno accademico i diplomati (esclusi gli esentati, come indicato nel Manifesto degli Studi) devono sostenere un *test* di ingresso obbligatorio, volto a verificare il livello di comprensione della lingua italiana, le capacità logiche e le conoscenze di matematica di base. L'esito del test di ingresso non preclude in alcun modo la possibilità di immatricolazione. Agli studenti che non superano il *test* sono attribuiti Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), al termine dei quali è predisposta una prova di verifica, da svolgersi secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Facoltà, su indicazione del CCS, e rese note annualmente mediante il Manifesto degli Studi. Tali OFA devono essere soddisfatti nel primo anno di corso (entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi). Gli studenti che non superano la verifica relativa agli OFA entro la scadenza prevista sono iscritti all'anno accademico successivo come iscritti per la seconda volta al 1° anno di corso e, entro tale anno, devono ripetere la procedura prevista per il superamento degli OFA. Qualora lo studente, entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi, abbia sostenuto determinati esami previsti dal piano di studio del primo anno di corso e resi noti mediante il Manifesto degli Studi, gli OFA e la relativa verifica si considerano comunque assolti. Gli studenti già immatricolati in anni accademici precedenti in un qualunque Ateneo italiano o straniero, senza attribuzione di OFA, o già in possesso di un titolo di Laurea o di diploma universitario, possono iscriversi al Corso di Laurea senza doversi sottoporre ad una prova di verifica delle conoscenze. Per gli studenti stranieri la prova di verifica delle conoscenze può avvenire anche sulla base della valutazione del curriculum. L'eventuale esito negativo della verifica comporta l'assegnazione di OFA, secondo modalità individuate con delibera del Consiglio di Facoltà e rese note annualmente con il Manifesto degli Studi, da soddisfare nel primo anno di corso entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi.

Tutti gli studenti stranieri con diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza di lingua italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

### **Art. 3 - Attività Formative**

Obiettivi specifici del Corso di Laurea in Scienze Ambientali sono quelli di fornire le basi scientifiche, metodologiche, culturali per le professioni in campo ambientale quali ricerca scientifica, controllo, gestione, recupero e pianificazione dei sistemi ambientali naturali e antropizzati, divulgazione in campo ambientale. La formazione, fortemente interdisciplinare, permette di acquisire la capacità di contribuire alla gestione di sistemi ambientali nel quadro dello sviluppo sostenibile. Tale formazione, oltre a fornire al laureato la preparazione di base indispensabile per un approfondimento in studi specialistici, gli consente di inserirsi in attività lavorative che richiedono il possesso del metodo scientifico e capacità di utilizzo di metodologie innovative e di attrezzature complesse. Le attività formative sono organizzate in modo che il laureato possa acquisire una solida formazione integrata di base nelle discipline scientifiche matematiche-informatiche, fisiche, chimiche, biologico-ecologiche, di scienze della terra, economiche e giuridiche, per poter determinare i fattori dei sistemi complessi e dei processi, analizzare l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche, individuare le problematiche specifiche di ambienti sia naturali che modificati dall'uomo. Il laureato inoltre possiederà adeguate competenze e strumenti per comunicare correttamente e gestire i dati e le informazioni in campo ambientale.

Il presente Regolamento definisce nell'allegato A:

- a) l'elenco di tutte le attività formative, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi, la durata in ore e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
- c) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale per ogni insegnamento.

Questa ultima dipende dalla tipologia degli insegnamenti. I crediti di tipo teorico (CT) comportano 8 ore di lezione in aula più, ove previsto, 2 ore di esercitazione in aula. La percentuale di studio personale è quindi pari ad almeno il 60%. I crediti di tipo pratico-assistito (CP) comportano 16 ore di esercitazioni in laboratorio. I crediti di tipo professionalizzante (CPF) sono tipici unicamente del tirocinio e comportano 25 ore di lavoro in campo o presso laboratori dell'università o presso aziende o altri riferimenti professionali esterni. Per ogni insegnamento, l'allegato A specifica il numero di CFU (e quindi il numero di ore) di ciascuna tipologia.

### **Art. 4 – Curricula**

L'ordinamento didattico prevede un solo curriculum.

### **Art. 5 - Piani di studio**

I piani di studio devono essere presentati presso lo Sportello Studenti della Facoltà di Scienze M.F.N. entro la data stabilita dalla Facoltà e pubblicata sul sito web <http://www.scienze.unige.it>. Il piano di studio non conforme al Regolamento Didattico di Corso di Studio deve essere approvato dal Consiglio dei Corsi di Studio. Il piano di studio difforme dall'ordinamento didattico, ovvero articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, deve essere approvato sia dal Consiglio di Corso di Studio sia dal Consiglio della Facoltà di appartenenza (art. 28, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo).

## **Art. 6 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche**

Gli insegnamenti possono essere di tipo annuale, oppure semestrale, come indicato dal Manifesto degli Studi. Le propedeuticità sono indicate nel Manifesto degli Studi. L'acquisizione di crediti del tipo CPF comporta l'obbligo di frequenza. L'attestato di frequenza è trasmesso alla Commissione Tutorato competente dal docente o tutore di riferimento. Gli insegnamenti devono essere frequentati rispettando la loro ripartizione in semestri successivi prevista dal Manifesto degli Studi, salvo che esista un piano di studi personale approvato dal CCS.

Per gli studenti lavoratori e diversamente abili saranno favoriti accordi con i docenti degli insegnamenti di laboratorio per rendere loro possibile la partecipazione alle attività pratiche tenendo conto delle individuali esigenze.

## **Art. 7 - Esami ed altre verifiche del profitto**

Ogni docente indica, all'avvio di un'attività formativa della quale sia responsabile, le modalità dell'esame finale e di eventuali altre verifiche. Queste informazioni sono rese tempestivamente note sul sito web del Corso di Laurea. L'acquisizione dei crediti previsti per ogni insegnamento od attività comporta l'aver superato una prova di esame o altra forma di verifica. Le commissioni di esame sono costituite da almeno due membri e sono presiedute dal docente che ha la responsabilità didattica dell'insegnamento. La valutazione della prova relativa ad un insegnamento o ad un'attività si effettua in trentesimi, eccettuando la verifica della conoscenza della lingua inglese e di informatica, il tirocinio e le attività formative diverse dalla prova finale che non siano riconducibili ad insegnamenti, per le quali è previsto un giudizio di idoneità. Devono essere previsti almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte o di laboratorio e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno tredici giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che, nell'anno accademico in corso, non abbiano inserito attività formative nel proprio piano di studio.

## **Art. 8 - Riconoscimento di crediti**

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo il CCS è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti in altri Corsi di Laurea. Quando uno studente richiede, anche informalmente, un riconoscimento dei crediti, il CCS incarica la Commissione Didattica (Art. 15) di istruire la pratica, elaborando un'ipotesi che viene quindi portata in discussione nel CCS, dove è eventualmente emendata ed approvata. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, il CCS può stipulare convenzioni in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.

## **Art. 9 - Mobilità e studi compiuti all'estero**

Il Corso di Laurea incoraggia gli studenti a compiere parte degli studi all'estero, specialmente nel quadro di convenzioni internazionali (Erasmus). Condizione necessaria per il riconoscimento di studi compiuti all'estero è una delibera preventiva del CCS, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche delle attività formative previste.

Al termine del periodo di permanenza all'estero e sulla base delle certificazioni esibite il CCS si esprime sulla possibilità di riconoscere tutte od in parte le attività formative svolte.

### **Art. 10 - Prova finale**

Per conseguire il Diploma di Laurea lo studente deve sostenere una prova finale che ha lo scopo di verificare la capacità del laureando di esporre e di discutere un argomento pertinente agli obiettivi formativi del CdL e può prevedere attività pratiche di laboratorio, in campo e/o tirocinio. La prova finale consiste nella presentazione di una relazione scritta che deve avvenire con l'assistenza di un relatore, facente parte dei docenti del CdL, che concorda con lo studente l'argomento. Titolo della prova ed eventuali secondi relatori (anche esterni individuati dal relatore stesso), vanno comunicati al Presidente del CCS almeno un mese prima dello svolgimento della prova. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studi (di cui 3 per la conoscenza della lingua inglese e conseguimento della relativa idoneità) ad eccezione di quelli relativi alla prova finale, che verranno conseguiti con la prova finale stessa.

La presentazione orale viene effettuata davanti ad una Commissione di Laurea costituita da almeno 5 docenti del CdL, a cui possono aggiungersi esperti appartenenti agli ambiti professionali competenti; il numero massimo di Commissari non può superare le 11 unità. Il Presidente della Commissione di Laurea è il Presidente del CCS o un suo delegato. L'esposizione orale della prova finale è pubblica. La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi. Per la prova finale il relatore propone alla Commissione di Laurea il punteggio da assegnare. Il voto finale di Laurea deriva dalla somma della valutazione delle attività formative e dalla valutazione della prova finale. Nel caso del raggiungimento di 110/110 il Presidente della Commissione può proporre la lode, che è assegnata solo se è raggiunta l'unanimità. La Laurea è conseguita se lo studente ha ottenuto un voto di Laurea non inferiore a sessantasei punti.

### **Art. 11 - Orientamento e tutorato**

Il CCS nomina un referente per l'Orientamento che, in collaborazione con il Presidente del CCS, con il delegato del Preside e con la Commissione Orientamento di Facoltà, organizza attività rivolte ad orientare la scelta del Corso di Laurea da parte di studenti delle scuole superiori. Il CCS nomina una Commissione Tutorato, composta da docenti di ruolo appartenenti al Consiglio medesimo, a cui saranno affidati i nuovi iscritti al primo anno fino al raggiungimento della Laurea. La Commissione Tutorato deve convocare periodicamente gli studenti ad essa affidati, assistendoli nella risoluzione delle loro problematiche. In particolare i compiti dell'attività di tutorato sono i seguenti: a) informazione generale sull'organizzazione dell'Università e sugli strumenti del diritto allo studio; b) informazioni sui contenuti e sugli obiettivi formativi del Corso di Laurea; c) assistenza all'elaborazione del piano di studio; d) guida alla proficua frequenza dei corsi; e) organizzazione delle attività di supporto relative agli Obblighi Formativi Aggiuntivi. Inoltre la Commissione Tutorato ha il compito di organizzare le attività formative di tirocinio. La Commissione Tutorato fornisce una valutazione di idoneità per tutte le attività formative non riconducibili ad insegnamenti, tranne la prova finale.

### **Art. 12 - Verifica periodica dei crediti**

Ogni tre anni il CCS, previa opportuna valutazione, delibera se debba essere attivata una procedura di revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa. La stessa procedura viene altresì attivata ogni volta in cui ne facciano richiesta il Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso.

### **Art. 13 - Manifesto degli Studi**

Il Manifesto degli Studi, deliberato annualmente dalla Facoltà su proposta del CCS, riporta, oltre alle informazioni già contenute nel presente Regolamento, i termini per la presentazione dei piani degli studi ed i periodi di svolgimento delle attività formative ed i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'Art. 29, comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Art. 14 – Tirocinio ed Altre attività formative**

Il tirocinio consiste in un'attività pratica svolta presso un laboratorio dell'Università di Genova oppure presso un'azienda o ente esterno all'Università di Genova. L'impegno deve corrispondere ad 8 crediti, nei quali non va considerato il tempo impiegato dallo studente per elaborare i dati e scrivere la relazione finale, che invece va considerato ai fini dei crediti relativi alla prova finale. L'attività di tirocinio è decisa unitamente dallo studente e dalla Commissione Tutorato competente. I crediti saranno acquisiti solo dopo l'approvazione della Commissione Tutorato che darà valutazione di idoneità.

### **Art. 15 - Organi del CCS**

Il Corso di Laurea è governato, in comune con la Laurea Magistrale in Scienze del Mare, dal Consiglio dei Corsi di Studio (CCS) in Scienze Ambientali, che elegge un proprio Presidente, nomina una Commissione Didattica specifica del CdL, composta da 4 docenti di ruolo più il Presidente, ed una Commissione Tutorato (Art. 11). Il Presidente nomina anche un Segretario, che ha il compito di redigere i verbali. Il Presidente del CCS, le Commissioni Didattica e Tutorato ed il Segretario hanno un mandato triennale. Il CCS riferisce periodicamente la sua attività ad un Comitato di indirizzo, in riferimento ai rapporti con il mercato del lavoro e il mondo imprenditoriale.

### **Art. 16 - Requisiti di trasparenza**

In ottemperanza a quanto indicato dall'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 ed dal DDR 10 giugno 2008, n. 61, il CCS pubblica le informazioni previste da tali decreti (o i *link* per raggiungere le stesse) sul sito web [www.laureestan.unige.it](http://www.laureestan.unige.it). Tutta una serie di altre informazioni, inclusi il presente Regolamento, il Manifesto degli Studi, le scadenze, etc. sono reperibili sullo stesso sito.

### **Art. 17 – Autovalutazione**

Il Presidente del CCS raccoglie i risultati dei questionari degli studenti sulle attività formative seguite. Comunica a ciascun docente i risultati relativi al proprio corso. Convoca privatamente i

responsabili degli insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione negativa per concordare con il docente stesso azioni concrete rivolte al miglioramento della qualità dell'insegnamento stesso.

### **Art. 18 – Norme transitorie e finali**

Considerato che il Corso di Laurea in Scienze Ambientali è l'adeguamento di un corso di studio preesistente avente la medesima denominazione, il CCS in Scienze Ambientali mantiene le proprie competenze relative agli studenti iscritti ai previgenti ordinamenti del corso di laurea in Scienze Ambientali.